

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO II^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 070/CFA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 22 gennaio 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Daniele Cantini, Avv. Serapio Deroma, Prof. Mauro Sferrazza, Dott. Antonino Tumbiolo - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INCOMPETENZA PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE – IN FAVORE DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI:

- **SIG. FUSCO ANDREA, ASSISTENTE DI GARA;**
- **SIG. MANGONE AMEDEO, ALLENATORE DELLA SOCIETA' U.C. ALBINOLEFFE;**
- **SOCIETÀ U.C. ALBINOLEFFE, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA ASCRITTA AL SUO ALLENATORE,**

SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. (IN OCCASIONE DELLA GARA DI LEGA PRO, ALBINOLEFFE/CREMONESE DEL 12.1.2015) - NOTA N. 4203/516PF14-15/MS/VDB DEL 30.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 44/TFN del 15.12.2015)

La C.F.A., ritenuta la propria competenza, accoglie, in parte, il ricorso del Procuratore Federale e determina in mesi tre la sospensione dei confronti del sig. Fusco Andrea; per ciò che riguarda la sanzione nei confronti del sig. Mangone Amedeo, nonché della Società U.C. Albinoleffe, trattandosi di fattispecie non ritenuta di rilievo disciplinare, ritiene di non dover attribuire alcuna sanzione ad essi.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 22 gennaio 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio